

Ordinanza n.11/ 2018/GOA

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,

- Visto gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Vista la legge 22 marzo 2012, n.33 recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- Considerato che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista la convenzione ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione alla società AEROPORTO DI GENOVA delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;



- Considerato che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
- Ritenuto che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- Ritenuto che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete esclusivamente recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- Vista la propria ordinanza n.2/2017 e ss.mm.ii., recante la nuova disciplina della viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova Sestri;
- Considerata la situazione straordinaria conseguente al crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, che ha comportato la necessità per il Comune di Genova di provvedere alla riorganizzazione della viabilità cittadina;
- Vista in particolare la richiesta del Comune di Genova tesa ad acquisire in temporaneo possesso una parte delle aree del demanio aeronautico al fine di realizzare un percorso stradale alternativo che consenta ai mezzi pesanti in transito tra il Porto di Genova e l'autostrada A10 di non impegnare la viabilità cittadina;
- Vista la convenzione sottoscritta a tale scopo in data 5 settembre 2018 tra il Comune di Genova e la società AEROPORTO DI GENOVA SPA che individua i confini delle aree del demanio aeronautico, in concessione al gestore aeroportuale, da trasferire in temporaneo possesso al Comune di Genova per la durata di un anno, anche in relazione agli effetti temporali della dichiarazione dello stato di emergenza, con impegno della società AEROPORTO DI GENOVA SPA alla proroga fino al ripristino delle condizioni ordinarie di viabilità;
- Vista la nota prot. n. 1997/2018/DTE del 17/10/2018 con la quale la società AEROPORTO DI GENOVA SPA ha trasmesso le tavole recanti l'individuazione di dette aree, sulle quali il Comune di Genova, come da convenzione, ha provveduto a disciplinare la circolazione stradale con apposite ordinanze;



Ritenuta pertanto la necessità di escludere dette aree dalla disciplina regolamentare della circolazione stradale di competenza del direttore (della circoscrizione) aeroportuale,

ORDINA

Art. 1

Sono approvate le modifiche alle aree oggetto della disciplina della viabilità aeroportuale di cui alle planimetrie allegate (Tavv. 6, 7 e 8 e Quadro d'insieme), che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza e sostituiscono le corrispondenti planimetrie allegate all'ordinanza n. 2/2017 e ss.mm.ii..
Le restanti planimetrie (Tavv. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12), a disciplina invariata, vengono egualmente allegate alla presente Ordinanza.

Art.2

La società Aeroporto di Genova S.p.A. è autorizzata con effetto immediato a perfezionare le relative variazioni alla segnaletica verticale ed orizzontale, ove richieste e necessarie per l'adeguamento ai nuovi confini.

Art. 3

Le modifiche di cui all' art. della presente Ordinanza entrano in vigore con effetto immediato, essendo la circolazione nelle aree del demanio aeronautico in temporaneo possesso del Comune di Genova già disciplinate da quest'ultimo con apposite Ordinanze, e cesseranno al termine del periodo di durata, originaria o prorogata, della convenzione citata in premessa.

Art. 4

Far osservare la presente Ordinanza compete agli organi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, oltre che al personale incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della legge n.127/97, nei limiti delle funzioni ad esso conferite.

Art. 5

Chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni di cui al Nuovo Codice della Strada ovvero al Codice della Navigazione, per quanto nei rispettivi ambiti di competenza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Genova Sestri, 18/10/2018

IL DIRIGENTE
(Alberto Lelli)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

